

❑ **Interrogazione n. 1925**

presentata in data 9 febbraio 2015

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

“Attuazione legge regionale n. 18 del 10 luglio 2014 avente per oggetto “Disposizioni in materia di terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- con la legge 10 luglio 2014 n. 18 sono state approvate “Disposizioni in materia di terapie complementari: terapia del sorriso e pet therapy”;

Tenuto conto che:

- l’articolo 6 della legge in questione, al comma 1, stabilisce che “la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotta le deliberazioni previste all’articolo 3”;
- il richiamato articolo 3, al comma 1, prevede che “la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce con distinti atti, i criteri e le modalità per l’introduzione e l’utilizzo della terapia del sorriso e della pet therapy...”
- lo stesso articolo 6, al comma 2, stabilisce che “la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le deliberazioni previste all’articolo 4.”
- il richiamato articolo 4 prevede l’istituzione, presso la Giunta regionale, “degli elenchi dei soggetti che forniscono rispettivamente la terapia del sorriso e la pet therapy”; prevede altresì che la Giunta regionale “stabilisce i criteri e le modalità per ottenere l’iscrizione negli elenchi previsti al comma 1 e per la loro tenuta, prevedendo, in particolare, il loro aggiornamento, almeno triennale”

Preso atto che i termini indicati dall’articolo 6 risultano trascorsi, e rilevato che ad oggi non risulta pervenuta la richiesta alla Commissione competente di espressione del parere sugli atti in questione;

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere lo stato delle procedure rispetto a quanto indicato dall’articolo 6, commi 1 e 2, in quanto elementi indispensabili per consentire la effettiva applicazione della norma di cui all’oggetto.